

Comparto Giustizia e partecipate: cosa cambia con la legge 125

Con la conversione in legge del Dl 101, la disciplina della mobilità nel comparto Giustizia e nelle società partecipate, di cui all'art. 3 del medesimo decreto, esce profondamente modificata. Va subito evidenziata l'abrogazione della procedura di mobilità presso le società partecipate, in accoglimento delle critiche che la Commissione Lavoro del Senato aveva rivolto al decreto

di **Carmine Santoro**

Dottorando di ricerca, Scuola internazionale di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro, Adapt-Cqia, Università degli studi di Bergamo

Vediamo in dettaglio cosa cambia in tema di mobilità nel comparto Giustizia e nelle società partecipate a seguito della conversione del decreto 101.

La procedura di mobilità nel ministero della Giustizia

Sulla procedura di mobilità nell'amministrazione della giustizia si devono registrare solo un paio di novità. Una è il rinvio alla **procedura di trasferimento unilaterale del personale eccedentario** di cui all'art. 33 del Dlgs n. 165/2001; questo prevede, tra l'altro, la **ricollocazione del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza** nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, **nonché il collocamento in disponibilità** del personale che non sia possi-

bile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale.

Con tale rinvio, il Legislatore sembra mettere sull'avviso che le **procedure di mobilità d'ufficio** di cui alla norma richiamata **sono sempre applicabili**, ove quelle attuali della mobilità volontaria del comparto Giustizia non diano risultati significativi. Tale **norma di raccordo si rivela opportuna** nella misura in cui elimina i dubbi sull'applicazione dell'art. 33 citato anche all'ipotesi della mobilità nel settore giustizia, sebbene potesse plausibilmente argomentarsi in tal senso anche in assenza del richiamo.

L'altra modifica è relativa al **termine della relativa procedura**, che viene prorogato di un anno, **al 31 dicembre 2015**.

Le società partecipate

È sul versante delle società controllate che, invece, devono rilevarsi le **maggiori innovazioni con la soppressione dell'intera procedura di mobilità**, attraverso l'abrogazione dei commi da 2 a 7 e l'introduzione di due nuovi commi, il *7-bis* e il *7-ter*, che limitano l'intervento alla disciplina del rapporto di lavoro con i dirigenti. Infine, viene introdotto un nuovo articolo, il *3-bis*, che dispone in materia di contratti di servizio.

In merito al primo punto, si ricorderà che il **parere della Commissione Lavoro del Senato era stato particolarmente critico** sul carattere "pubblicista" dell'intervento. La Commissione aveva rilevato che l'imposizione alle società controllate, operanti in regime di diritto privato, di regole e vincoli, quali quelli relativi all'"organico", propri dell'amministrazione pubblica, avrebbe comportato un ritorno a un controllo sul rispetto di regole procedurali piuttosto che sull'economicità complessiva della gestione. La Commissione aveva richiamato l'attenzione sull'inopportunità e superfluità delle disposizioni che vincolavano le imprese controllate ad applicare, per la soluzione delle proprie eccedenze di organico, procedure speciali di trasferimento di personale da società a società. Si deve constatare come tale parere sia stato integralmente accolto in sede di conversione.

Con i commi *7-bis* e *7-ter*, il Legislatore ha inteso introdurre **nuove norme all'interno della disciplina del rapporto di lavoro** delle società in parola con il personale dirigenziale. Ad esclusione di quelle quotate nei mercati, il comma *7-bis* vieta alle società di inserire nei contratti con il personale dirigenziale, in assenza di preventiva autorizzazione delle amministrazioni controllanti, clausole che al

momento della cessazione del rapporto prevedano **benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro** applicato. Dette clausole, prosegue la norma, sono nulle qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse società, in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia. Tale norma è, evidentemente, diretta a porre un freno alla discutibile prassi dell'erogazione di generose "buonuscite" ai *manager*, a prescindere dai risultati da costoro raggiunti. Tuttavia, la **previsione della nullità delle clausole di liquidazione "maggiorata"** suscita una non lieve perplessità: sembra infatti che la norma connessa tale conseguenza esclusivamente al caso formale del **difetto di rappresentanza** e non, come sarebbe stato logico nell'impianto disciplinare predisposto, all'ipotesi della mancanza di autorizzazione dell'ente controllante. Peraltro, la criticità dovrebbe essere agevolmente superata, considerando che la norma imponente il **divieto di maggiorazione della buonuscita** è certamente **imperativa**, con la conseguenza che la nullità delle clausole che ad essa contravvengono discende dalle regole generali civilistiche (cfr. artt. 1418 e 1419 del codice civile). Il comma *7-ter* innova in materia di **trattamento di quiescenza**, stabilendo che i **dirigenti delle società con l'ultimo esercizio in perdita**, i quali risultino (alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame) titolari di trattamento pensionistico in corso di erogazione, debbano **cessare il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2013**. La legge, inoltre, vieta nuove assunzioni per coprire le posizioni dirigenziali oggetto di cessazione. Viceversa, le **società che risultino in avanzo di bilancio** possono mantenere in servizio i dirigenti

che siano titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità; tuttavia, è imposto il **divieto del cumulo dei benefici**, poiché il trattamento di quiescenza deve essere sospeso per tutta la durata dell'incarico dirigenziale. Infine, sempre in tema di società partecipate, la legge di conversione n. 125 del 30 ottobre 2013 introduce un **art. 3-bis** ("Disposizioni in materia di revisione dei contratti di servizio"), che si pone ancora una volta l'**obiettivo del contenimento della spesa pubblica**. Con il detto articolo si conferisce **facoltà** alle amministrazioni controllanti di **provvedere alla revisione**, con riduzione del prezzo, **dei contratti di servizio stipulati con le società e gli enti controllati**. Anche in tale ipotesi è prevista l'**eccezione** delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, che sono pertanto escluse dalle procedure di revisione contrattuale. Per quanto riguarda più specificamente la materia lavoristica, è stabilito al **comma 2** che, ove le amministrazioni si avvalgano di tali facoltà, le società e gli enti controllati devono procedere, **entro i successivi 90 giorni**, alla **rinegoziazione dei contratti aziendali** relativi al personale impiegato nell'attività contrattualmente affidata. Tale rinegoziazione è finalizzata alla **riduzione degli istituti di salario accessorio e dei relativi costi**. In merito alle **società partecipate**, le innovazioni introdotte in sede di conversione appaiono da apprezzare, sia perché superano le criticità segnalate dalla Commissione Lavoro, sia perché immettono nell'ordinamento **disposizioni volte a limitare**, sul piano economico-finanziario, **sprechi di denaro pubblico** e, sul piano etico e dell'equità, spiacevoli fenomeni di malcostume. ●